

CIRCOLARE ESPLICATIVA SUI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
(in base al decreto del ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n° 472 e
alla comunicazione Consob n° DI/98021215)

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

Per tutti è previsto il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale (o titolo estero equipollente).

Le strade per iscriversi all'Albo sono due: il superamento dell'esame indetto dalla Consob oppure l'esperienza professionale già acquisita.

Personale di banca o di impresa di investimento

Il decreto del ministro del Tesoro stabilisce l'esonero dall'esame per i **funzionari** di banca (o di una sim) che per **almeno tre anni**, anche non consecutivi, abbiano lavorato in uno dei settori di **attività autorizzate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, Testo unico della finanza**, oppure al settore della **commercializzazione dei prodotti finanziari della banca**. L'iscrizione automatica è inoltre concessa ai **dipendenti di banca preposti o comunque responsabili** di una **dipendenza** dell'istituto di credito o di **un'altra unità operativa** che per **almeno tre anni**, anche non consecutivi, siano stati addetti a uno dei settori di **attività autorizzate dal decreto n° 58/98** ovvero ai **responsabili del controllo interno**.

I periodi di esperienza professionale validi per l'iscrizione all'Albo devono essere attestati da una **dichiarazione autenticata del legale rappresentante** della banca (o della sim) oppure del **dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale**.

Per stabilire chi abbia diritto di accesso automatico all'Albo la Commissione dovrà esaminare tutti i termini e le condizioni indicati dal decreto del Tesoro e interpretati dalla comunicazione Consob.

Funzionario

Corrisponde a una precisa qualifica professionale prevista del Ccnl del personale direttivo delle banche. Non ha sinonimi in uso negli istituti di credito, ed è per questo facilmente identificabile nelle dichiarazioni delle banche.

Preposto (o comunque responsabile)

Anche la figura di preposto è contenuta nel Ccnl del personale bancario, il preposto a una dipendenza (o ad un'altra unità operativa) può essere però definito in altri modi (titolare, responsabile) all'interno dei percorsi di carriera dei diversi istituti di credito. In generale, il preposto svolge mansioni professionalmente qualificate e coordina l'attività di un certo numero di altri collaboratori (da un minimo di due).

Il decreto del Tesoro, ripropone inoltre il concetto (introdotto nella prima versione, decreto n. 322/97) di "comunque responsabile". Il significato di tale concetto era stato spiegato in una risposta inviata il 22 gennaio 1997 alla Commissione regionale per l'Albo della Toscana. I preposti e i responsabili devono essere - chiariva il Tesoro - dipendenti di banca che, pur non avendo il grado di funzionario, abbiano un'esperienza professionale che "conseguono all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento". Ed è questa "**assunzione di responsabilità decisionali**" che la Commissione dovrà verificare.

Dipendenza (o altra unità operativa)

L'unità operativa deve essere intesa sia a livello **territoriale** sia a livello **funzionale**. Potrà quindi essere una filiale, una succursale, un'agenzia, una sede secondaria, ma anche un ufficio interno alla sede centrale o a una sede territoriale della società (per esempio, il borsino titoli di una filiale di banca).

Attività autorizzate dal decreto legislativo n° 58/98 (Testo unico dei mercati finanziari)

Sia i funzionari di banca o di sim sia i dipendenti bancari preposti o comunque responsabili di dipendenza o altra unità operativa possono far valere, ai fini dell'iscrizione all'Albo, un'esperienza maturata nei settori di attività autorizzate dal decreto n° 58/98.

Il riferimento è ai servizi di investimento elencati all'articolo all'articolo 1, comma 5, del Testo unico dei mercati finanziari:

- negoziazione per conto proprio;
- negoziazione per conto terzi;
- collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

Sono invece **esclusi i servizi accessori** previsti dall'articolo 1, comma 6 del Testo unico dei mercati finanziari.

Prodotti finanziari della banca

Solo i funzionari possono far valere, ai fini dell'iscrizione all'Albo, un'esperienza maturata nel settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca.

I prodotti finanziari della banca non sono esclusivamente gli "strumenti finanziari" (articolo 1, comma 2, del Testo unico), ma anche quei prodotti della banca assimilabili agli strumenti finanziari, ovvero "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria" (articolo 1, comma 1, lettera u) del Testo unico).

Si tratta quindi di prodotti **esclusivamente di raccolta e non di erogazione**. Sono prodotti finanziari della banca - per fare qualche esempio - i certificati di deposito e le gestioni patrimoniali, mentre non sono prodotti finanziari della banca mutui, leasing, factoring, carte di credito.

Periodo di svolgimento dell'attività

L'esperienza professionale deve essere di **almeno tre anni** (articolo 4, comma 2, del decreto del Tesoro), ma può essere stata svolta anche in periodi **non continuativi**. I vari periodi dovranno essere indicati con esattezza nella dichiarazione della banca. Questo significa inoltre che anche chi non è più in attività al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo (per esempio, pensionati o ex dipendenti di banca) ha diritto, in presenza dei necessari requisiti, all'esonero dall'esame.

Legale rappresentante o dirigente preposto al personale

I rappresentanti legali sono indicati nello statuto di ogni singola azienda. Presidente e amministratore delegato hanno sempre la rappresentanza legale del proprio istituto, e le dichiarazioni autenticate da loro rese possono essere accettate dalle Commissioni senza ulteriori accertamenti. Le dichiarazioni autenticate rese da altre figure direttive - a partire dal direttore generale - possono invece essere accettate solo se accompagnate dalla copia autentica di uno dei documenti seguenti, da cui risulti espressamente il conferimento della delega con potere di firma:

- statuto dell'istituto;
- delibera del consiglio di amministrazione;
- atto di conferimento della delega;
- documento a stampa con l'elenco dei dirigenti autorizzati al potere di firma.

Il decreto n° 472/98 introduce (articolo 4, comma 4) la possibilità per il dirigente preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, di siglare la dichiarazione di professionalità purché munito di firma sociale ai sensi dello statuto.

Dichiarazione del legale rappresentante o del dirigente del personale munito di firma sociale

E' indispensabile che le dichiarazioni, previste dal decreto del Tesoro (articolo 4, commi 3 e 4) siano formulate in termini il più possibile specifici e circostanziati, e non invece nei termini generici e indeterminati in cui spesso accade di vederli formulati. E quindi, in concreto:

- a) non ci si dovrà limitare a dire, ripetendo la formula normativa, che Tizio è stato addetto "ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo n° 58/98" oppure "al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca"; bensì si dovrà

esplicitare a **quale attività** autorizzata, ovvero alla commercializzazione di **quali prodotti**, Tizio è stato addetto;

- b) non ci si dovrà limitare a dire che Caio è stato preposto o responsabile di una "dipendenza" o di una "unità operativa"; bensì si dovrà precisare di **quale dipendenza o unità operativa** Caio è stato preposto o responsabile, indicando le **caratteristiche strutturali e funzionali** della medesima;
- c) non ci si dovrà limitare a dire che Sempronio ha svolto l'attività di cui sopra "per almeno un triennio"; bensì si dovranno precisare gli **estremi cronologici** (per esempio: "dal 20 marzo 1992 al 31 dicembre 1996"; oppure "dal 15 ottobre 1982 al 10 aprile 1984 nella posizione x, e dal 1° giugno 1995 ad oggi nella posizione y").

IL RUOLO ATTIVO DELLE COMMISSIONI

Il decreto del Tesoro, all'articolo 3, comma 3, prevede che i requisiti di professionalità siano accertati dalla Consob, e la Consob nella sua comunicazione sottolinea inoltre la necessità che le Commissioni regionali - incaricate di ricevere le domande di iscrizione e di valutarne la validità prima di trasmetterle alla Consob - esaminino le richieste "caso per caso", "attraverso **un'istruttoria** che si presenti quanto più possibile conforme alla ratio" del decreto del Tesoro.

Le Commissioni regionali, quindi, non devono recepire meccanicamente e passivamente le risultanze degli attestati diretti a documentare il possesso dei requisiti: questi devono essere sottoposti a uno **specifico accertamento**, che ha per oggetto l'esistenza dei requisiti di professionalità, e rispetto al quale i "criteri" dell'articolo 4 del decreto del Tesoro sono solo uno strumento, sulla base del quale sviluppare l'accertamento con la necessaria autonomia.

**DICHIARAZIONE AUTENTICATA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE IL
POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI PER L'ACCESSO ALL'ALBO
DEI PROMOTORI FINANZIARI**

Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante (o di dirigente munito di firma sociale preposto alla funzione di gestione e amministrazione del personale) della con sede in via/piazza, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro n° 422 dell'11 novembre 1998

DICHIARA

che il/la Signor/Signora nato a il presta/ha prestato la propria attività lavorativa presso questa Banca in qualità di (*contrassegnare le funzioni svolte dal richiedente*):

- | | | |
|---|-----------|----------|
| - preposto o comunque responsabile di unità operativa (*) | dal | al |
| - funzionario | dal | al |
| - dirigente | dal | al |
| - responsabile del controllo interno | dal | al |
| - | dal | al |

per un periodo che risulta essere complessivamente pari a anni, svolgendo le seguenti attività (*contrassegnare la/le mansioni svolte dal richiedente in relazione alle attività previste dal D.lgs. n° 58/98*):

- a) ___ negoziazione per conto proprio
- b) ___ negoziazione per conto terzi
- c) ___ collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'mittente
- d) ___ gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi
- e) ___ ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione

ovvero (*solo per i funzionari*)

- ___ commercializzazione di prodotti finanziari della banca, avente cioè a oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n° 58/98 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta" (**).

Firma autenticata

_____ (luogo e data)

Quanto sopra è dichiarato in base alle evidenze in possesso di questa Banca e viene rilasciato al solo fine di premettere al/alla Signor/Signora di presentare domanda di iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n° 472/98.

(*) Qualora il richiedente rientri nella fattispecie di "preposto" occorre specificare anche l'unità operativa o la dipendenza di cui il richiedente è stato responsabile e il n° di addetti operanti presso tale unità operativa. In caso di unità operativa in cui vi sia un unico dipendente responsabile della funzione, è necessario specificare in una dichiarazione allegata l'organizzazione dell'unità operativa e il perché sia possibile configurare un'assunzione di responsabilità in assenza di coordinamento di personale.

(**) Come precisato dalla Consob con comunicazione n° DI/98021215 del 23 marzo 1998 nell'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" si possono includere gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 1 del D.lgs. n° 58/98, il quale li definisce come gli strumenti finanziari e "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", con la conseguenza che devono ricomprendersi in tale definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di erogazione".